

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A ORARIO PROLUNGATO

del 17 luglio 2018

Il Municipio di Locarno,

richiamati il Regolamento comunale sulle prestazioni degli istituti scolastici e giovanili del 18 giugno 2007 e l'art. 192 LOC,

o r d i n a:

Art. 1 **Generalità**

¹Nell'ambito della scuola dell'infanzia della Città di Locarno sono istituite una o più sezioni a orario prolungato.

²L'orario prolungato è un servizio di accoglienza che persegue obiettivi complementari a quelli della formazione scolastica e si inserisce nel settore sociale favorendo la conciliabilità famiglia-lavoro.

³Una famiglia può iscrivere il(la) proprio(a) figlio(a) al pre-scuola, al doposcuola, oppure ad entrambi.

Art. 2 **Organizzazione**

¹Il servizio di scuola dell'infanzia a orario prolungato, a dipendenza del numero di iscritti e delle esigenze di razionalizzazione, può essere organizzato in una sede differente da quella ove gli allievi sono scolarizzati; gli allievi della scuola dell'infanzia della sede di S. Francesco verranno accompagnati a cura e a spese del Comune di Locarno (dalla scuola dell'infanzia a orario prolungato alla scuola dell'infanzia di S. Francesco al mattino e dalla scuola dell'infanzia alla scuola dell'infanzia a orario prolungato al mercoledì a mezzogiorno e i pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

²L'assegnazione della sede del servizio sarà stabilita dall'Istituto in funzione della sede di scolarizzazione.

³Il numero massimo di utenti del servizio di scuola dell'infanzia a orario prolungato, laddove organizzato, viene definito dalla Direzione delle scuole comunali di Locarno in funzione della struttura logistica e del personale educativo disponibile.

⁴Per usufruire del servizio durante i periodi d'apertura delle vacanze scolastiche sarà necessaria un'iscrizione separata poiché la normale iscrizione è valevole unicamente per l'anno scolastico. La direzione della scuole comunale di Locarno, sulla base del numero di allievi iscritti, si riserva di modificare la sede del servizio.

Art. 3
Periodi d'apertura

I servizi sono aperti tutto l'anno, ad eccezione delle vacanze natalizie e del periodo di chiusura di 4 settimane fra la fine di luglio e la fine di agosto.

Art. 4
Iscrizioni / Frequenza / Disdetta

¹Le iscrizioni ai servizi extrascolastici che avranno luogo durante il regolare anno scolastico (settembre-giugno) devono essere effettuate nel periodo dal 1° giugno al 30 giugno precedente l'inizio del detto anno scolastico.

²Le iscrizioni ai servizi extrascolastici che avranno luogo durante il periodo estivo (giugno-luglio) devono essere effettuate nel periodo dal 1° aprile al 30 aprile precedente l'inizio del detto periodo estivo.

³La frequenza senza interruzioni ai servizi extrascolastici è obbligatoria e l'iscrizione è pertanto valevole per l'intero anno scolastico (settembre-giugno), rispettivamente per l'intero periodo estivo (giugno-luglio).

Art. 5
Richieste d'iscrizione

¹La scuola dell'infanzia a orario prolungato è destinata agli allievi delle scuole dell'infanzia dell'Istituto Scolastico comunale di Locarno, applicando il seguente ordine di priorità:

- a. famiglie monoparentali in cui il genitore esplica un'attività lavorativa con orario di lavoro che non consente di accudire i figli negli orari di prescuola, pranzo o doposcuola;
- b. famiglie in cui i genitori, per gravi motivi, non sono in grado di accudire temporaneamente i loro figli;
- c. famiglie segnalate dai servizi sociali;
- d. famiglie in cui entrambi i genitori contribuiscono con il lavoro al sostentamento del nucleo familiare e in cui l'orario di lavoro non consente di accudire i figli negli orari di prescuola, pranzo o doposcuola.

²Ritenuto la precedenza per le categorie di cui alla lett. a, b, c, nel caso in cui il numero di iscritti di cui alla lett. d, sia superiore al numero di utenti ammissibili, la Direzione delle scuole comunali di Locarno procede ad una valutazione dei singoli casi e in seguito stabilisce un ordine di accesso. La valutazione dei singoli casi tiene conto dei seguenti criteri: reddito lordo complessivo, numero di figli e orario di lavoro dei genitori.

³La famiglia che richiede l'ammissione dovrà presentare una certificazione compilata dal datore di lavoro sul questionario messo a disposizione dalla Direzione delle scuole comunali di Locarno. Sul questionario dovranno essere indicati il reddito lordo, il luogo e l'orario di lavoro.

⁴Per reddito lordo complessivo si intende la retribuzione familiare complessiva certificata dal datore di lavoro, con aggiunti i seguenti eventuali importi:

- a. pensioni alimentari incassate dal coniuge divorziato o separato;
- b. prestazioni AVS/AI e/o per orfani;
- c. altre rendite o prestazioni assicurative.

Art. 6

Tassa di partecipazione giornaliera per figlio durante il periodo scolastico

¹La tassa di partecipazione giornaliera a carico della famiglia viene differenziata sulla base del reddito lordo e del reddito determinante, consistente quest'ultimo nel reddito/i di cui al cpv. 4 dell'art. 5, dedotti i seguenti importi:

- a. assegni per figli;
- b. contributi di legge AVS/AI/IPG/AD;
- c. pensioni alimentari corrisposte al coniuge divorziato o separato;
- d. l'importo di deduzione ammesso per il calcolo dell'imposta cantonale, riferito a ogni figlio minorenni non iscritto ai servizi scolastici comunali e per ogni figlio maggiorenne ancora agli studi, al cui sostentamento provvede la famiglia.

²Il dettaglio delle tasse di partecipazione è allegato quale tabella no. 1 alle presenti norme.

Art. 7

Riduzioni

Alle famiglie con due o più figli iscritti alla scuola dell'infanzia a orario prolungato viene computata per ogni figlio una tassa di partecipazione (art. 6) pari al 60%, fermo restando l'applicazione della retta minima come previsto dalle tabelle allegate alla presente Ordinanza.

Art. 8

Tassa di partecipazione giornaliera per figlio al di fuori del periodo scolastico

¹Durante le vacanze autunnali, di Carnevale, di Pasqua e dal termine dell'anno scolastico fino all'ultima settimana di luglio (festivi e fine settimana esclusi) la tassa di partecipazione a carico delle famiglie viene calcolata sulla base dei criteri di cui all'art. 6 cpv. 1.

²Il dettaglio delle tasse di partecipazione è allegato quale tabella no. 2 alle presenti norme.

Art. 9
Orario giornaliero

¹Gli ospiti della scuola dell'infanzia a orario prolungato sono accolti a partire dalle ore 06:45 ma non oltre le ore 07:45 e devono essere ripresi non prima delle ore 17:00 (mercoledì compresi) ed entro le ore 18:45.

²Nei periodi in cui la scuola dell'infanzia è aperta, gli iscritti al servizio sono inseriti nelle sezioni ad orario normale, di regola, dalle 08:30 alle ore 15:30 (il mercoledì dalle ore 08:30 alle ore 11:30).

³Durante i giorni al di fuori del periodo scolastico, gli allievi sono accolti dalle ore 06:45 alle 07:30 oppure dalle ore 08:30 ma non oltre le ore 09:00 e devono essere ripresi alle ore 16:00 oppure tra le ore 17:00 e le 18:45. Durante gli orari di colazione (dalle ore 07:30 alle 8:30) e di merenda (dalle ore 16:00 alle 17:00) non possono venire accolti o ripresi allievi.

⁴Gli allievi iscritti unicamente per la mattina (mezza giornata) dovranno essere ripresi alle ore 11:30, mentre coloro che sono iscritti unicamente per il pomeriggio (mezza giornata) dovranno giungere entro le ore 11:30.

Art. 10
Frequenza

¹I detentori dell'autorità parentale s'impegnano affinché la frequenza risulti regolare; le assenze devono essere preliminarmente annunciate al personale responsabile.

²Nel caso dovessero verificarsi nel corso dell'anno dei cambiamenti nell'ambito familiare o professionale, i genitori sono tenuti a comunicarlo per iscritto alla Direzione delle scuole comunali di Locarno.

Art. 11
Rimborso

La partecipazione irregolare e/o non completa non dà diritto ad alcun rimborso totale o parziale. È fatta eccezione per:

- a. assenze per malattia e/o infortunio comprovate da certificato medico; in questo caso il rimborso è calcolato in base ai giorni di assenza, fino ad un massimo del 90 % della tassa.
- b. assenze già nel normale orario scolastico.

Art. 12**Esclusione dal servizio**

La partecipazione al servizio può essere sospesa, rispettivamente non accettata o revocata, nei seguenti casi:

- a. nel caso in cui l'utente tenga ripetutamente, nei confronti dei compagni o degli operatori, un comportamento gravemente scorretto o irrispettoso, o tale da mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui, dopo almeno un richiamo formale esso può essere estromesso dal servizio, senza diritto ad alcun rimborso;
- b. qualora i detentori dell'autorità parentale non siano in regola con il pagamento delle partecipazioni finanziarie di cui alle disposizioni della presente Ordinanza;
- c. in caso di costante e non giustificata irregolarità di presenza, così come di reiterata inadempienza dell'obbligo di notifica dell'assenza (art. 10 cpv. 1).

Art. 13**Modalità di riscossione**

Le tasse di frequenza e le partecipazioni vengono prelevate tramite fatturazione unica o periodica.

Art. 14**Rimedi di diritto e esecutività**

¹Contro le decisioni che stabiliscono gli importi a carico delle famiglie è dato il reclamo al Municipio entro 15 giorni, le cui decisioni sono impugnabili al Consiglio di Stato entro 30 giorni. Le decisioni del Consiglio di Stato sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.

²Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Allegate:

- Tabella no. 1 - Tassa di partecipazione durante l'anno scolastico;
- Tabella no. 2 - Tassa di partecipazione durante le vacanze.

Ordinanza adottata con risoluzione municipale no. 6030 del 17 luglio 2018. Pubblicazione a norma dell'art. 192 LOC dal 10 agosto al 14 settembre 2018. Entrata in vigore: anno scolastico 2018/2019.

TABELLA NO. 1 – Tassa di partecipazione durante l'anno scolastico:

REDDITO		TASSA PER FIGLIO			
		Mattino (06:45-07:45; 08:30)	Pomeriggio (15:30; 17:00- 18:45)	Mercoledì pomeriggio (11:30; 17:00-18:45)	Giornata completa (06:45-07:45,08:30; 15:30,17:00-18:45)
Reddito lordo	Reddito determinante	Tassa di partecipazione per figlio	Tassa di partecipazione per figlio	Tassa di partecipazione per figlio	Tassa di partecipazione per figlio
(in Fr.)	(in Fr.)	(in Fr.)	(in Fr.)	(in Fr.)	(in Fr.)
FINO A FR. 130'000.00	Minore di 30'000.00	3.00	4.00	5.00	6.00
	30'000.00 - 32'500.00	3.00	4.00	5.00	6.00
	32'500.05 - 35'000.00	3.00	4.00	5.00	6.00
	35'000.05 - 37'500.00	3.00	4.00	5.00	6.00
	37'500.05 - 40'000.00	3.00	4.00	5.00	6.00
	40'000.05 - 42'500.00	4.00	5.00	6.00	7.00
	42'500.05 - 45'000.00	4.00	5.00	6.00	7.00
	45'000.05 - 47'500.00	4.00	5.00	6.00	7.00
	47'500.05 - 50'000.00	4.00	5.00	6.00	7.00
	50'000.05 - 52'500.00	5.00	6.00	7.00	8.00
	52'500.05 - 55'000.00	5.00	6.00	7.00	8.00
	55'000.05 - 57'500.00	5.00	6.00	7.00	8.00
	57'500.05 - 60'000.00	5.00	6.00	7.00	8.00
	60'000.05 - 62'500.00	6.00	7.00	8.00	9.00
	62'500.05 - 65'000.00	6.00	7.00	8.00	9.00
	65'000.05 - 67'500.00	6.00	7.00	8.00	9.00
	67'500.05 - 70'000.00	6.00	7.00	8.00	9.00
	70'000.05 - 72'500.00	7.00	8.00	9.00	10.00
	72'500.05 - 75'000.00	7.00	8.00	9.00	10.00
	75'000.05 - 77'500.00	7.00	8.00	9.00	10.00
	77'500.05 - 80'000.00	7.00	8.00	9.00	10.00
	80'000.00 - 82'500.00	9.00	10.00	11.00	12.00
	82'500.05 - 85'000.00	9.00	10.00	11.00	12.00
	85'000.05 - 87'500.00	9.00	10.00	11.00	12.00
87'500.05 - 90'000.00	9.00	10.00	11.00	12.00	
90'000.05 - 92'500.00	11.00	12.00	13.00	14.00	
92'500.05 - 95'000.00	11.00	12.00	13.00	14.00	
Maggiore di 95'000.05	11.00	12.00	13.00	14.00	
DA FR. 130'000.05	Fino a 101'500.00	15.00	16.00	17.00	20.00
	101'500.05 - 108'000.00	15.00	16.00	17.00	20.00
	108'000.05 - 114'500.00	15.00	16.00	17.00	20.00
	114'500.05 - 120'000.00	15.00	16.00	17.00	20.00
	120'000.05 - 127'500.00	19.00	19.00	19.00	25.00
	127'000.05 - 134'000.00	19.00	19.00	19.00	25.00
	134'000.05 - 140'000.00	19.00	19.00	19.00	25.00
	140'000.05 - 147'000.00	21.00	21.00	21.00	26.00
	147'000.05 - 153'500.00	21.00	21.00	21.00	26.00
	153'500.05 - 160'000.00	21.00	21.00	21.00	26.00
	Maggiore di 160'000.05	23.00	23.00	23.00	27.00

TABELLA NO. 2 – Tassa di partecipazione durante le vacanze:

REDDITO		TASSA PER FIGLIO		
		Mattino (06:45-07:45; 11:30)	Pomeriggio (11:30; 17:00-18:45)	Giornata completa (06:45-07:45; 17:00-18:45)
Reddito lordo	Reddito determinante	Retta a carico della famiglia	Retta a carico della famiglia	Retta a carico della famiglia
(in Fr.)	(in Fr.)	(in Fr.)	(in Fr.)	(in Fr.)
FINO A FR. 130'000.00	Minore di 30'000.00	10.00	14.00	20.00
	30'000.00 - 32'500.00	10.00	14.00	20.00
	32'500.05 - 35'000.00	10.00	14.00	20.00
	35'000.05 - 37'500.00	10.00	14.00	20.00
	37'500.05 - 40'000.00	10.00	14.00	20.00
	40'000.05 - 42'500.00	11.00	15.00	21.00
	42'500.05 - 45'000.00	11.00	15.00	21.00
	45'000.05 - 47'500.00	11.00	15.00	21.00
	47'500.05 - 50'000.00	11.00	15.00	21.00
	50'000.05 - 52'500.00	12.00	16.00	22.00
	52'500.05 - 55'000.00	12.00	16.00	22.00
	55'000.05 - 57'500.00	12.00	16.00	22.00
	57'500.05 - 60'000.00	12.00	16.00	22.00
	60'000.05 - 62'500.00	13.00	17.00	23.00
	62'500.05 - 65'000.00	13.00	17.00	23.00
	65'000.05 - 67'500.00	13.00	17.00	23.00
	67'500.05 - 70'000.00	13.00	17.00	23.00
	70'000.05 - 72'500.00	14.00	18.00	24.00
	72'500.05 - 75'000.00	14.00	18.00	24.00
	75'000.05 - 77'500.00	14.00	18.00	24.00
	77'500.05 - 80'000.00	14.00	18.00	24.00
	80'000.00 - 82'500.00	15.00	19.00	25.00
	82'500.05 - 85'000.00	15.00	19.00	25.00
85'000.05 - 87'500.00	15.00	19.00	25.00	
87'500.05 - 90'000.00	15.00	19.00	25.00	
90'000.05 - 92'500.00	17.00	21.00	27.00	
92'500.05 - 95'000.00	17.00	21.00	27.00	
Maggiore di 95'000.05	17.00	21.00	27.00	
DA FR. 130'000.05	Fino a 101'500.00	19.00	23.00	29.00
	101'500.05 - 108'000.00	19.00	23.00	29.00
	108'000.05 - 114'500.00	19.00	23.00	29.00
	114'500.05 - 120'000.00	19.00	23.00	29.00
	120'000.05 - 127'500.00	21.00	25.00	31.00
	127'000.05 - 134'000.00	21.00	25.00	31.00
	134'000.05 - 140'000.00	21.00	25.00	31.00
	140'000.05 - 147'000.00	23.00	27.00	33.00
	147'000.05 - 153'500.00	23.00	27.00	33.00
	153'500.05 - 160'000.00	23.00	27.00	33.00
	Maggiore di 160'000.05	25.00	29.00	35.00